

**OGGETTO: Approvazione Statuto Comunale**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio formula parere tecnico favorevole in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Reggente  
dott.ssa Galante Daniela

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata le propria deliberazione . 24 del 05/10/1991 (ravvisata legittima dal CPC al n. 23378/3406 nella seduta del 21/01/1992) con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale;

Rilevato che si rende necessario aggiornare lo Statuto a seguito delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni;

Visto il nuovo Statuto Comunale composto da n. 62 articoli;

Rilevato che lo Statuto deve essere approvato con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 267/2000 recante norme in materia di attribuzione del Consiglio Comunale;

Il Sindaco ricorda che lo Statuto è stato trasmesso ai Consiglieri, e non sono pervenute osservazioni.

MOROLDO si scusa precisando che per un disguido non sono state trasmesse le osservazioni del gruppo di minoranza. Prosegue rilevando quanto segue:

Art. 4 - chiede se l' elenco segue un ordine con carattere prioritario.

Art.23 – propone che venga prevista la possibilità di nominare uno e non due assessori esterni.

Art.40 – chiede la riduzione della percentuale degli iscritti alle liste elettorali al 10% o al 15% anziché 20%, come previsto, in quanto tale percentuale di fatto , rispetto agli elettori effettivamente presenti e residenti in Comune, è troppo alta e potrebbe corrispondere al numero di coloro che potrebbero partecipare al referendum, dandone per scontato il risultato.

Il Sindaco risponde precisando quanto segue:

Art. 4 – non contiene priorità.

Art. 23 – viene accolta la richiesta di prevedere un solo assessore esterno e viene proposto di indicare un numero minimo di assessori pari a3.

Art. 40 – non viene accolta la richiesta, per cui rimane il 20%.

Il Sindaco prosegue proponendo anche di modificare l' art. 61 , nella parte in cui è previsto il controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO., ora non più necessario, a seguito delle modifiche legislative intervenute recentemente in materia.

Terminati gli interventi, il Sindaco pone ai voti l'argomento in oggetto con le modifiche indicate in premessa agli articoli 23 e 61.

Effettuata votazione per alzata di mano si ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 ( gruppo di minoranza).

## DELIBERA

1. di approvare L'allegato Statuto del Comune di Barcis, con le modifiche degli articoli n.23 e n. 61 indicate in premessa composto da n. 62 articoli;
2. di precisare che lo Statuto deve essere pubblicato sul BUR ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo di 15 giorni;
3. di dare atto che lo Statuto allegato entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

Capo I  
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Articolo 1  
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Barcis è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Barcis è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2  
POPOLAZIONE E TERRITORIO

1. Il Comune di Barcis, classificato montano ad ogni effetto di legge, è costituito dalla popolazione residente sul territorio e dal territorio di pertinenza. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni, borgate ed agglomerati storicamente riconosciuti dalla Comunità: Barcis Capoluogo, Arcola, Armasio, Cimacosta, Fontane, Guata, Losie, Mighet, Molassa, Pentina, Pezzeda, Ponte Antoi, Portuz, Predaia, Ribe, Roppe e Vallata.

2. Il Comune ha sede legale in Barcis ove si riuniscono gli organi istituzionali.

3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone riconosciuti con provvedimento del Presidente della Repubblica n. 4310 del 2.10.1989. Lo stemma ed il gonfalone sono descritti come segue:

STEMMA: d' azzurro, alla montagna di due vette di verde, la vetta più alta, centrale, la vetta minore, posta a sinistra, essa montagna sostenuta dallo specchio d' acqua di azzurro, fluttuoso d' argento, caricato dalla barca, d' oregaleggiante nella mezzeria, con la prora posta a destra, munita di un solo remo, dello stesso, posto in banda, attraversante la barca e lo specchio d' acqua, con la pala immersa nell' acqua. Ornamenti esteriori da comune.

GONFALONE: drappo troncato di verde di bianco riccamente ornato di ricami d' argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L' asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullete argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d' oro.

### ARTICOLO 3 Albo Pretorio

1. Nella Sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

### Capo II FUNZIONI DEL COMUNE

#### Articolo 4 FINALITA' , COMPITI E FUNZIONI

1. Il Comune rappresenta l' intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all' attività amministrativa. Nell' ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell' assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana,

2. L' azione della civica amministrazione, dopo aver garantito i servizi istituzionali essenziali, viene rivolta prioritariamente alle seguenti funzioni:

- a. Promozione e sviluppo delle attività turistiche, dello sport, ricreative e del tempo libero.
- b. Promozione dei servizi socio-assistenziali e tutela della salute con particolare riferimento alla popolazione anziana, alle persone in condizioni di disagio e di emarginazione.
- c. Promozione, coordinamento e sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, commerciali ed artigianali.
- d. Promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell' ambiente montano, delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio; con particolare riguardo alla salvaguardia e valorizzazione turistica del lago di Barcis.

- e. Tutela e sostegno alla popolazione residente, riconoscendo alla stessa le funzioni di servizio che svolge a presidio del territorio, fornendo gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall' ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i pericoli di disgregazione sociale e familiare ad esso correlato.
- f. Difesa del suolo e salvaguardia del territorio dal degrado ambientale ed idro-geologico.
- g. Valorizzazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso azioni che favoriscano la partecipazione femminile all'attività amministrativa.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

## **Capo I**

### **ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 5**

##### **NORME GENERALI**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

## **Capo II**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 6**

##### **ELEZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

#### **Art. 7**

##### **DURATA IN CARICA**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 8**

## CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. Le dimissioni di un Consigliere Comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Alla surroga il Consiglio Comunale vi provvede entro e non oltre 10 gg.
7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge,
8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
9. Il Consigliere assente senza aver fornito giustificazione scritta a tre sedute consecutive del Consiglio incorre nella decadenza della carica. A tale fine il Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri di presentare giustificazione scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto gli atti relativi sono rimessi al Consiglio che, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, dovrà pronunciarsi definitivamente sulla presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza della carica.
10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
11. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite entro i limiti di legge.
12. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per i fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune medesimo.

Art. 9

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Consigliere Anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra elettorale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

Art. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari; impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il Consiglio Comunale approva altresì, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. I regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 12

GRUPPI CONSILIARI

**1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.**

2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

#### Art. 13

### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DI GARANZIA

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, la cui composizione viene fatta in base a criteri di proporzionalità. Le commissioni svolgono attività consultiva e preparatoria su atti e materie da sottoporre al Consiglio comunale.

2. Le modalità per la convocazione, il voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni consiliari e di quelle speciali di cui al successivo art. 14 sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, gli Assessori, ed i Capi Gruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Qualora vengano costituite Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse spetta di diritto alle opposizioni.

#### Art. 14

### COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee e speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, ovvero incaricare di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo.

2. Nel provvedimento di istituzione viene stabilito l'oggetto dell'incarico, il numero di membri ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio che nel merito dovrà esprimere un parere.

3. Delle Commissioni fanno parte rappresentanti indicati dai gruppi consiliari.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

## Art. 15

### SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione , sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta se sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze consiliari.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 3 e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza .

## Art. 16

### CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. **La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.**

## Art. 17

### INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 6 Consiglieri oltre al Sindaco. Gli astenuti presenti in aula si computano nel “quorum” per rendere valida la seduta.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri oltre al Sindaco

3. Anche per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 6 Consiglieri oltre al Sindaco per l’approvazione dei seguenti argomenti:

- a) bilanci preventivi e consuntivi
- b) regolamenti
- c) piani urbanistici generali
- d) assunzione di mutui

## Art. 18

### ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

**1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o parenti ed affini sino al 4° grado.**

2. Non devono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell' interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale e ai dipendenti preposti alla direzione delle unità organizzative e dei servizi.

## Art. 19

### PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 20

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSIGLIARI

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce.**
- 2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.**
3. Ha la facoltà di sospendere e, per giustificati motivi, di sciogliere l'adunanza.
4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa del disordine.
- 5. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.**

Art. 21

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le deliberazioni sono nulle se non vengono adottate in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano un diversa maggioranza.
2. Le votazioni sono di norma palesi. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Le votazioni sono effettuate con voto limitato nel caso in cui sia obbligatoria la nomina di rappresentanti della minoranza.
5. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione.
6. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 22

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un

Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

2. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario immediatamente dopo la lettura al Consiglio.

3. Eventuali dichiarazioni di voto sui singoli provvedimenti saranno riportati in sintesi nel testo delle relative deliberazioni.

### **Capo III**

## **GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 23**

#### **NOMINA DELLA GIUNTA**

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori, mentre è stabilito un numero minimo di 3 assessori.

3. Il Sindaco nomina gli assessori, nel numero massimo di uno, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

### **Art. 24**

#### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di sua assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

#### Art. 25

#### DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

#### Art. 26

#### MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano alla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sei consiglieri, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

## COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei dipendenti ; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

3. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale spetta a questa deliberare, tra l'altro:

- a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e le relative perizie che comportino aumento di spesa del progetto originario e la nomina del collaudatore amministrativo;
- b) le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata inferiore a nove anni;
- c) le locazioni attive e passive;
- d) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio Comunale;
- e) i contratti di prestazione d'opera intellettuale di alta professionalità;
- f) le variazioni e gli adeguamenti delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- g) i prelevamenti dal Fondo di Riserva;
- h) la promozione delle azioni e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, la nomina del legale;
- i) gli atti in materia di toponomastica;
- l) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti, permuta per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali e patrimoniali.

**4. Spetta inoltre alla Giunta Comunale deliberare indirizzi, criteri ed eventuali limiti cui i responsabili debbono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.**

## Capo IV

### IL SINDACO

## RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le funzioni ed i principi fissati con il presente Statuto.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, ordinari e amministrativi, come attore e convenuto, con l'autorizzazione della Giunta.
3. Convoca e presiede la Giunta.
4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. In particolare:
  - a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della Giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;
  - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori, assumendoli direttamente.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Stipula i contratti dell'Ente nel caso in cui gli stessi vengano rogati dal Segretario comunale e sempreché non vi siano Dipendenti che ne abbiano facoltà per legge.
7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
8. Il Sindaco, entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 45 giorni il Consiglio esamina detto programma con le eventuali proposte di integrazione, adeguamenti e modifiche presentate da ciascun Consigliere Comunale e su di esso si pronuncia con una votazione.

**Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, contestualmente alla verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta. E' in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.**

9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune , da portarsi a tracolla.

#### Art. 29

### POTERI DEL SINDACO

1. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori comunali.
2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.
3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo e conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno , le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore stesso.
5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessori funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.
6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.
7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare a consiglieri comunali la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza, ed a partecipare in sua vece alle attività di enti, istituzioni, associazioni, commissioni, ecc... Le deleghe, di cui al precedente comma, non possono avere per contenuto il compimento di atti con rilevanza esterna al comune. Di tale rappresentanza il consigliere comunale risponderà direttamente al Sindaco.

#### Art.30

### RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

## Art. 31

### IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
4. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

## Art. 32

### POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

## **TITOLO III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

## **Capo I**

### **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

#### Art. 33

##### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di libere associazioni senza fini di lucro e di organizzazioni di volontariato.

#### Art. 34

##### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

#### Art. 35

##### VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

- 1.L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni e delle Organizzazioni nei diversi campi operanti sul proprio territorio.
2. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
- 3.L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere , a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.
4. Il Comune può affidare ad Associazioni ed a Comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 36

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a Cooperative, Associazioni di volontariato ed altre forme associative senza fini di lucro.

**Capo II**

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 37

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente si avvarrà delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto e nei mesi di Luglio ed Agosto.

Art. 38

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi ed all' affermazione di diritti individuali.
2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, esprimeranno un parere sulla questione.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, alle petizione ed alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza non oltre 90 giorni dalla loro presentazione.
5. Il Sindaco informerà gli interessati dell'esito o dell'iter della pratica.

#### Art. 39

#### AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

#### Art. 40

#### REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo settimo comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.
2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'iniziativa del referendum compete allo stesso Consiglio comunale oppure al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.
3. Ove la proposta di referendum sia presentata dal 20% degli elettori, le firme di questi ultimi debbono essere autenticate nelle forme di legge ed anche da dipendenti comunali incaricati dal Sindaco. La proposta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed essere presentata al Sindaco entro le ore 12.00 del 31 dicembre di ogni anno. Il referendum avrà luogo nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la proposta.

4. La proposta deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori. La richiesta di referendum, sottoscritta da almeno cinque cittadini elettori che dichiarino di voler raccogliere le firme e che saranno i referenti per l'Amministrazione comunale, deve essere depositata presso la segreteria comunale. La formulazione del quesito referendario, da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale, sarà esaminata da una apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla presentazione del quesito. In tale commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare. Ove sorgano contestazioni, i referenti dovranno essere sentiti dalla Commissione che eventualmente collaborerà con i presentatori per una riformulazione del quesito.

5. La raccolta delle firme va completata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare. Le firme saranno raccolte su appositi moduli predisposti dai promotori e vidimati a cura del Segretario comunale.

6. I moduli contenenti le firme ed il quesito referendario saranno depositati presso la segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. Il Sindaco li trasmette all'apposita Commissione di cui al precedente 4° comma. La Commissione verifica preliminarmente la regolarità della presentazione e la validità delle firme. Dopo la verifica della Commissione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono nella data fissata nella deliberazione consiliare.

7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani urbanistici generali;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti.

8. La pubblicizzazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

9. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino ad ultimazione delle operazioni. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie.

10. Il referendum sarà valido se avrà partecipato al voto almeno il 50%+1 degli elettori iscritti.

11. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

### **Capo III**

#### **IL DIRITTO DI ACCESSO E D' INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

## DIRITTO D'ACCESSO E DI INFOMRAZIONE

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2. L'informazione sugli atti del Comune è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

## **CAPO I**

### **ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

#### ARTICOLO 42

##### Principi generali

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune si ispira a criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di professionalità e responsabilità
2. Le scelte organizzative garantiscono le separazioni fra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione gestionale.
3. Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale.

#### ARTICOLO 43

##### Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.
3. Per conseguire i fini della efficienza amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
  - Organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi
  - Individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti
  - Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici

#### ARTICOLO 44

## Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio o dei servizi il soggetto posto a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base dell'attività di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta
3. Nell'esercizio delle funzioni gestionali, i responsabili dei servizi adottano tutti gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Essi sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficiente gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

## ARTICOLO 45

### Incarichi di responsabili dei servizi e di alta specializzazione

1. L'attribuzione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici spetta al Sindaco
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da coprire.

## ARTICOLO 46

### **Collaborazione esterna**

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le convenzioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
  - La durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo
  - I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico
  - La natura privatistica del rapporto
  - La possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati

ARTICOLO 47  
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, il cui “status” giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo del comparto.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge
4. Il Segretario comunale :
  - Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  - Sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione
  - Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell' Ente
  - Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Stato o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco
5. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

## **CAPO I SERVIZI**

### **ARTICOLO 48 Servizi pubblici**

- 1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.**
- 2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della valutazione economica e gestionale.**

### **ARTICOLO 49 Forme di gestione dei servizi pubblici**

- 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.**
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge a seconda che trattasi di servizi pubblici di rilevanza industriale o meno.**
- 3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.**

### **ARTICOLO 50 Gestione in economia**

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.**

### **ARTICOLO 51 Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

- 1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.**

ARTICOLO 52  
Ordinamento

1. L'ordinamento della Finanza del Comune è riservata alle Leggi.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.
4. Il Comune ha un proprio Regolamento di Contabilità per la disciplina della materia non soggetta a riserva di legge.

### ARTICOLO 53 Programmazione finanziaria

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabile fissati dalle leggi dello stato, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.
2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

### ARTICOLO 54 **Bilancio**

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico-finanziario.

### ARTICOLO 55 Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

### ARTICOLO 56 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:

- a) la congruità dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
- b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause e le eventuali responsabilità, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;
- c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

#### ARTICOLO 57

##### Funzioni del revisore del conto

1. Il revisore del conto esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.
2. Il revisore, in sede di esame del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.
3. Il revisore del conto collabora con gli uffici ai fini del controllo di gestione.

#### ARTICOLO 58

##### Poteri e indennità del revisore del conto

1. Il revisore del conto può presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che lo stesso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di presenziare alla seduta del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nella quale vengono esaminati i principali documenti contabili del Comune, rendendo i pareri di competenza.
3. Al revisore del conto spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Il compenso viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

#### ARTICOLO 59

##### Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzata alla riscossione delle entrate al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento comunale o da norme pattizie.

#### ARTICOLO 60

## Attività contrattuali

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alla permuta e alle locazioni.
2. L'attività negoziale del Comune è disciplinata da appositi regolamenti.

## ARTICOLO 61

Entrata in vigore dello Statuto

- 1. Il presente Statuto, dopo la pubblicazione di 15 giorni all'Albo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.**

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.
4. Il Sindaco invia lo Statuto, con le certificazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ARTICOLO 62  
La modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere deliberate con le modalità prescritte dall'articolo 6 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
2. Le proposte di modifica che siano state respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla votazione, salvo che non siano prescritte da disposizioni normative cogenti.
3. La deliberazione di abrogazione integrale del presente Statuto può essere assunta solo contestualmente all'adozione del testo del nuovo Statuto; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto secondo le forme del precedente articolo.